Misura 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE**  **E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| **Operazione 10.1.1** | | | | | | |
| **Gestione del suolo** | | | | | | |
| Superfici con pendenza media maggiore del 30%:  - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione (minima manipolazione al terreno necessaria per assicurare la deposizione, la germinazione e l’affrancamento della coltura), la semina su sodo e la scarificatura. Sono vietate le arature;  - colture arboree: all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l’inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;  Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:  Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri  Colture arboree: Obbligo dell’inerbimento dell’interfila naturale o artificiale~~;~~nel periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è consentita l’erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi.  Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni | BCAA 5 (ex Standard 1.1) Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.  (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015)  In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.  BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo.  (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 )  a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). | Non pertinente | Nella pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione.  Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all’impianto di prati permanenti o di vigneti.  Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di pendenza così estrema, la lavorazione profonda all’impianto è solitamente effettuata con ripper e la messa a dimora mediante buche. L’inerbimento dell’interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva.  Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm.  Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull’effettuazione delle operazioni di gestione del suolo.  Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità. | L’impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea).  In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerbimento dell’interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acquai che vanno oltre la condizionalità. Il maggiore sviluppo lineare della rete scolante aumenta la capacità di deflusso dell’acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale.  Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni.  Gli effetti positivi riguardano il contrasto all’erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni | Le operazioni relative alla gestione del suolo devono essere riportate nel registro cartaceo o informatizzato.  La verifica degli impegni sarà effettuata anche mediante sopralluogo sugli appezzamenti oggetto di impegno ed eventualmente, se disponibili, attraverso la consultazione di materiale fotografico satellitare riferito al periodo di interesse.  L’agricoltore a corredo della domanda di aiuto, dovrà produrre la mappatura degli appezzamenti aziendali interessati agli impegni, classificandoli in base alla pendenza media secondo le tre categorie previste nel DPI - oltre 30%, tra 30 e 10%, meno di10%. | I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio |
| **Scelta varietale e materiale di moltiplicazione** | | | | | | |
| Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato. | Non pertinente | Decreto 24 luglio 2003 “Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto” | Utilizzo materiale C.A.C. (DM14/04/1997)  Il materiale certificato disponibile è utilizzato solo per alcune specie/varietà, laddove volontario non viene adottato ordinariamente | Riduzione rischio fitosanitario.  Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali. | Scelta varietale e materiale di moltiplicazione  Durante il periodo di impegno la realizzazione di nuovi impianti sarà subordinata alla verifica della disponibilità dei Certificati Fitosanitari in conformità con quanto disposto nel Disciplinare di Produzione Integrata. La verifica, pertanto, riguarderà accertamenti su:  1.colture ortive: utilizzo di sementi e materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotti da vivai accreditati di cui al D.M. 14/04/1997.  Presenza Documento di Commercializzazione secondo quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M. 14/04/1997, e ove previsto del Passaporto delle Piante (D.Lgs. 214 del 19/08/2005 e successive modificazioni).  2.colture arboree: verifica documentale dell’utilizzo materiale di propagazione di categoria “certificato” e dei documenti di accompagnamento (Documento di commercializzazione C.A.C. secondo quanto previsto dalle norme CE sulla commercializzazione, recepite con D.M. 14/4/1997, Passaporto delle Piante CE (D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni). | La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell’ambito della operazione produzione integrata. |
| Avvicendamento colturale | | | | | | |
| Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di mono successione per ogni coltura.  I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche | Si riporta di seguito, come pro-memoria la norma di diversificazione colturale- Greening)  “Greening”: diversificazione colturale:  non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:  - aziende con meno di 10 ettari di seminativi;  - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;  - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.  Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse. | Non pertinente | Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all’esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione | L’impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.  La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell’impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.  L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del Greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.  Determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo “Greening” di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni:  - esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo “Greening”;  - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo “Greening” che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in mono successione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione;  - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60%, inferiore a quella consentita dal vincolo “Greening” (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura | L’avvicendamento deve essere registrato nel registro cartaceo o informatizzato.  La verifica degli impegni assunti sarà condotta sulla base del raffronto, eventualmente anche su base cartografica, tra dichiarazioni colturali annue e il piano di rotazione per il quinquennio che l’azienda allegherà alla domanda iniziale di adesione all’impegno. | Costo di elaborazione del piano di successione colturale  L’avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell’ambito della operazione produzione integrata.  Non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all’adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening |
| FERTILIZZAZIONE | | | | | | |
| Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.  E’ richiesta l’effettuazione di un’analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico.  Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all’impianto o alla adesione. In ogni caso per i beneficiari che aderiscono alla misura, tali analisi devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione alla presente misura.  Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto sulla base di un’analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI.  Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60 kg/ha/anno e 100 kg/ha/anno per le colture erbacee. | CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;  Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).  In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:  •obblighi amministrativi;  • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;  •obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;  •divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.  Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con i seguenti atti regionali:  •DGR n. 1787 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Nuova perimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;  •DGR n. 1788 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d’azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d’intervento 2.1, Azione 2.1.4.;  •DGR n. 19 del 23/01/2007 Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ”. (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007).  Sussiste, inoltre, l’obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:  Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione>6 ha.  Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno. | Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti  Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell’ art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:  - obblighi amministrativi;  - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;  - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;  - divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).  Sussiste, inoltre, l’obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF. | La fertilizzazione delle colture ha l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall’esperienza aziendale.  Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.  Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l’azoto non è pratica sempre abituale | Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l’obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.  Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell’impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.  Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.  I disciplinari indirizzano verso l’utilizzo di fertilizzanti organici in un’ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica | Le operazioni relative agli interventi di fertilizzazione devono essere puntualmente riscontrabili nel registro cartaceo o informatizzato.  Devono essere disponibili e verificabili i certificati di analisi del suolo e il relativo piano di fertilizzazione rispondente ai criteri riportati nel DPI.  Gli accertamenti avranno, inoltre, per oggetto i riscontri sul registro di magazzino di carico e scarico dei fertilizzanti, la verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e il relativo bilancio entrate/uscite, nonché il riscontro del magazzino per le scorte rimanenti. | Minori spese per acquisto fertilizzanti.  Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni,  Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione  Costo relativo all’analisi del terreno  Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Tale impegno è considerato nei costi di transazione |
| Difesa integrata volontaria | | | | | | |
| Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle avversità fitosanitarie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti  Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.  Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitarie (Litri o Kg/ha) indicate nelle norme eco-sostenibili.  Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggi, campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali e sui registri di magazzino. | CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  Include per tutte la aziende l’obbligo, di:  -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;  -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);  Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c’è l’obbligo di disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).  CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.  Quest’ultimo prevede l’obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme. | Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.  DM del 22 gennaio 2014 per l’Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.  •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.  •le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. | La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).  La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.  Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. | L’impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni pedo-climatiche aziendali e/o territoriali.  Dalle norme eco-sostenibili sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive che risultano pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l’ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.  Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitario, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l’ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell’ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.  L’impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l’entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell’impiego dei fitofarmaci.  Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze. | Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali, registri di magazzino.  Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio carico/scarico.  Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.  Qualora nelle schede di campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, questa viene indicata sulle schede con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche).  Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro), sarà verificata la presenza di tali dispositivi in campo. Inoltre, ove previsto l’utilizzo di trappole per il monitoraggio e il successivo trattamento insetticida, sarà verificata la registrazione delle catture su appositi registri colturali.  Verifica (attraverso l’esame delle schede di coltura) oltre all’ammissibilità all’impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.  Nei casi in cui si riscontrino sospette anomalie o incongruenze rispetto a quanto previsto dalle relative schede di coltura, è possibile effettuare analisi di residui di prodotti fitosanitari su materiale vegetale prelevato in campo. | Minori costi acquisto fitofarmaci  Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo.  Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio e campionamento aziendale delle fitopatie  Costi aggiuntivi per la manodopera per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali) |
| **Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari** | | | | | | |
| L’impegno consiste nell’acquisizione di una certificazione (volontaria) di “regolazione o taratura” strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri | Non pertinente | Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”  L’art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.  Fino a quella data ai fini dell’assolvimento dell’impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata) | Non pertinente | La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio. | L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione e acquisita in forma cartacea o attraverso interscambio tra sistemi informativi ove possibile. | Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale volontaria comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto, seppure in misura modesta in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità dell'operazione |
| **Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni** | | | | | | |
| Obbligo della tenuta di un Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.  Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell’impegno (come dettagliato nella colonna “*Metodi di verifica degli impegni”* | CGO 10 Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.  CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; | Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. | Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell’avversità e di alcune fasi fenologiche | L’impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell’agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorso d’opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti. |  | I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione. |
| Frutticole azioni difesa avanzata | | | | | | |
| Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche, secondo quanto previso dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione Puglia:  “Confusione sessuale” attraverso l’utilizzo di dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli insetti nocivi, seguendo le indicazioni delle Norme eco-sostenibili (modello, epoca, numero, localizzazione)  Impiego di agenti di bio-controllo (insetti, batteri, funghi) come antagonisti degli organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l’impiego  Controllo adulticida attraverso l’utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio. | CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  Include per tutte la aziende l’obbligo, di:  -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;  -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);  Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c’è l’obbligo di disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).  CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.  Quest’ultimo prevede l’obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme. | Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.  DM del 22 gennaio 2014 per l’Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.  •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.  •le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. | Non pertinente | Ulteriore riduzione uso di prodotti chimici di sintesi con conseguente minore impatto agro-ambientale; | Oltre a quanto definito per la difesa integrata volontaria, sono previste ulteriori verifiche, documentali e in campo, degli impegni assunti dall’azienda  In particolare, sarà verificato il corretto utilizzo dei mezzi tecnici previsti per l’attuazione della confusione sessuale delle tecniche di controllo adulticida con cattura massale e l’impiego di agenti di bio-controllo | Minori costi impiego fitofarmaci  Costi di acquisto dei mezzi tecnici previsti;  Costi aggiuntivi per attività connesse alla difesa integrata avanzata (installazione dispositivi, monitoraggio e controllo, registrazione dati e campionamenti) |
| **Orticole difesa volontaria avanzata** | | | | | | |
| Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche:  Impiego di agenti di bio-controllo (insetti, batteri, funghi, virus) come antagonisti di organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l’impiego, secondo quanto previso dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione Puglia  Utilizzo di sovesci con attività biofumigante e nematocidi per il controllo di agenti patogeni del terreno (funghi, nematodi), grazie al rilascio di particolari sostanze attive (glucosinolati) da parte di alcune specie vegetali (crucifere). | CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  Include per tutte la aziende l’obbligo, di:  -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;  -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);  Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c’è l’obbligo di disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).  CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.  Quest’ultimo prevede l’obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme. | Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.  DM del 22 gennaio 2014 per l’Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.  •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.  •le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. | Non pertinente | Ulteriore riduzione uso di prodotti chimici di sintesi con conseguente minore impatto agro-ambientale  Azione antierosiva sul suolo  Contrasto alla lisciviazione degli elementi nutritivi  Apporto di sostanza organica  Azione strutturante del terreno | Oltre a quanto definito per la difesa integrata volontaria, sono previste ulteriori verifiche, documentali e in campo, degli impegni assunti dall’azienda  In particolare, sarà verificato il corretto utilizzo dei mezzi per il bio-controllo  Per la pratica del sovescio biofumigante è prevista la verifica sui registri delle specifiche annotazioni delle operazioni colturali previste dall’operazione (semina, trinciatura e interramento della copertura), il controllo dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici e di eventuali servizi (operazioni eseguite da contoterzisti). Potranno essere effettuati sopralluoghi durante la fase di coltivazione o al momento dell’interramento | Minori costi per l’impiego dei fitofarmaci.  Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati;  Costi aggiuntivi per attività connesse alla difesa integrata avanzata (installazione dispositivi, monitoraggio e controllo, registrazione dati e campionamenti  Costi per la realizzazione del sovescio con effetto nematocida e biofumigante: acquisto seme, preparazione terreno semina, trinciatura e interramento |
| **Olivo difesa volontaria avanzata/azioni agronomiche** | | | | | | |
| Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche:  Controllo adulticida attraverso l’utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio.  Impiego di agenti di bio-controllo (batteri) come nemici naturali di organismi nocivi per la coltura e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l’impiego,  Potatura annuale finalizzata a ottimizzare il controllo nei confronti di occhio di pavone, lebbra, rogna, nonché nei confronti di Co.Di.RO. La pratica consente un contenimento complessivo della chioma sia attraverso la riduzione del volume che attraverso il diradamento. Ciò contribuisce a migliorare le condizioni vegetative della pianta e a creare un microambiente sfavorevole allo sviluppo dei patogeni. | CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  Include per tutte la aziende l’obbligo, di:  -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;  -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);  Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c’è l’obbligo di disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).  CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.  Quest’ultimo prevede l’obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme. | Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.  DM del 22 gennaio 2014 per l’Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;  •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.  •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.  •le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. | Nella pratica ordinaria il turno di potatura, in relazione all’ambiente produttivo, viene effettuata a turni pluriennali. | Ulteriore riduzione uso di prodotti chimici di sintesi con conseguente minore impatto agro-ambientale;  Razionalizzazione e miglioramento dell’efficacia della difesa attraverso riduzione delle fonti di inoculo con conseguente riduzione dell’ uso di prodotti chimici di sintesi e minore impatto agro-ambientale | Oltre a quanto definito per la difesa integrata volontaria, sono previste ulteriori verifiche, documentali e in campo, degli impegni assunti dall’azienda  In particolare, sarà verificato il corretto utilizzo dei mezzi tecnici previsti per l’attuazione delle tecniche di controllo adulticida con cattura massale e l’impiego di agenti di bio-controllo.  Per la pratica della potatura annuale è prevista la verifica sui registri delle specifiche annotazioni, il controllo dei documenti amministrativo-contabili in casi di ricorso a terzi  Potranno essere effettuati sopralluoghi in campo per verificare la corretta esecuzione dell’operazione | Minori costi impiego fitofarmaci  Costi di acquisto dei mezzi tecnici previsti;  Costi aggiuntivi per attività connesse alla difesa integrata avanzata (installazione dispositivi, monitoraggio e controllo, registrazione dati e campionamenti)  Maggiori costi per l’adozione della potatura a turnazione annuale (costo/ha) per un massimo di n. tre interventi durante il periodo di programmazione |
| **Operazione 10.1.2** | | | | | | |
| Apporto di ammendanti organici commerciali. | | | | | | |
| Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica - Ammendanti” dell’Allegato 13 Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame, Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame.  Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92.  La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.  Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.  Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un’analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia.  Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti.  Il beneficiario è tenuto all’archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati. | Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;  Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).  In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:  • obblighi amministrativi;  • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;  • obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;  • divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.  Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con i seguenti atti regionali:  • DGR n. 1787 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Nuova perimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;  • DGR n. 1788 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d’azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d’intervento 2.1, Azione 2.1.4.  • D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ”. (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007)  Sussiste, inoltre, l’obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:  Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione>6 ha.  Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno. | Codice di buona pratica a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili. ai nitrati (DM 19aprile 1999) e del Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).  Piano di azione per lea Zone vulnerabile Nitrati (ZVN)  DGR. n. 363 del 7.3.2013 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 nelle Zone Ordinarie.  Per quanto riguarda la quantità massima di azoto di origine zootecnica vige l’obbligo di non superare i 170 kg/ha/anno nelle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e 340 kg/ha/anno nelle zone ordinarie | La scarsa disponibilità di matrici organiche di origine zootecnica, la diffusa intensità dei processi agricoli e l’ordinario ricorso a fertilizzanti di sintesi in particolare nelle fasi di impianto e copertura, l’eccesso di lavorazioni del terreno con rivoltamento della fetta e sminuzzamento della zolla, hanno indotto una generale diffusione di terreni a basso contenuto di sostanza organica Pertanto si registra una bassa incidenza delle pratiche di letamazione e apporto di ammendanti.Nella normale pratica agricola, gli operatori preferiscono l’impiego di fertilizzanti di sintesi sia per motivi economici che pratici, legati principalmente all’alto titolo dei nutritivi nei fertilizzanti di sintesi, consentendo una maggiore facilità di stoccaggio, trasporto e distribuzione, nonché un vantaggioso rapporto costo/titolo | Miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei terreni; miglioramento della capacità di ritenzione idrica. Tutela della fertilità e promozione della conservazione e sequestro del carbonio nel suolo.  La quantità di sostanza organica da incorporare nel terreno, per determinare effetti positivi non può essere inferiore ai livelli indicati, è comunque necessario non eccedere oltre determinati livelli per non determinare effetti negativi. | Controllo della corretta compilazione del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto degli ammendanti e dei documenti di spese relative alle operazioni eseguite da contoterzisti. | Maggiori costi sostenuti per l’acquisto degli ammendanti al netto del risparmio conseguente al minore impiego di concimi minerali, nonché maggiori costi sostenuti per la distribuzione e interramento delle matrici.  Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni  Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione  Costo relativo all’analisi del terreno |
| Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio) | | | | | | |
| Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interramento con o senza triturazione.  Semina autunnale delle essenze con interramento nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e l’inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione delCo.Di.R.O. l’interramento deve essere effettuato entro il 5 aprile così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia  Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.  Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un’analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia.  Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle operazioni colturali attuate.  Il beneficiario è tenuto all’archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti. | Non pertinente | Non pertinente | Nell’ordinarietà si registra una bassa incidenza dell’apporto di biomassa vegetale da coltura. Nella normale pratica agricola, gli operatori preferiscono l’impiego di fertilizzanti di sintesi sia per motivi economici che pratici, legati principalmente all’alto titolo dei nutritivi nei fertilizzanti di sintesi, consentendo una maggiore facilità di stoccaggio, trasporto e distribuzione, nonché un vantaggioso rapporto costo/titolo. | La pratica, oltre a produrre un incremento della sostanza organica dei suoli, migliora la struttura del terreno e contribuisce all’incremento della disponibilità dei nutrienti. Inoltre, assicura il mantenimento della copertura vegetale nel periodo autunno invernale con riduzione dei fenomeni erosivi e la limitazione delle perdite di nitrati per lisciviazione  Il periodo indicato corrisponde alla fase vegetativa che garantisce la più efficiente disponibilità di matrice organica. | Controllo della corretta compilazione del registro colturale con riferimento alle operazioni di semina e di interramento della coltura, delle schede di magazzino nonchè delle fatture di acquisto delle sementi e dei documenti di spese relative alle operazioni eseguite da contoterzisti.  Verifica in loco della presenza della coltura nel periodo autunno-invernale | Maggiori costi per le operazioni di preparazione del terreno, semina, acquisto e distribuzione seme, interramento/trinciatura.  Minori spese per acquisto fertilizzanti di sintesi  Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni  Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione  Costo relativo all’analisi del terreno |
| Operazione 10.1.3 | | | | | | |
| Agricoltura conservativa | | | | | | |
| Introduzione della non lavorazione attraverso il ricorso esclusivo alla semina su sodo (“no till”) per i seminativi a ciclo annuale; le operazioni di semina devono essere effettuate utilizzando esclusivamente macchine seminatrici da sodo, dotate di organi discissori atti ad incidere il terreno sodo e richiuderlo senza rivoltamento.  La sola modalità di lavorazione consentita è lo “strip till” o lavorazione a bande. Le colture erbacee seminate a file distanti tra loro più di 30 cm (es. colture industriali) possono essere seminate con macchine che eseguono una lavorazione superficiale di larghezza non superiore a 10 cm. Nella lavorazione a bande inoltre non possono essere utilizzate attrezzature che producono il rimescolamento del terreno in senso verticale e pertanto è escluso l’uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore. Nel periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.  I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interramento né devono essere asportati.  Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini sono considerati come colture equivalenti, per cui non possono succedersi.  Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche. | Non pertinente per il tipo di operazione | Non pertinente per il tipo di operazione | La semina su sodo nella pratica ordinaria non è attualmente utilizzata. I seminativi vengono realizzati secondo gli schemi tradizionali che prevedono un lavorazione profonda principale, dopo la raccolta della coltura precedentemente praticata, lasciando il terreno nudo fino alla semina successiva. La preparazione del letto di semina si effettua con 2/3 lavorazioni secondarie effettuate con attrezzi tradizionali  Le stoppie e i residui colturali vengono normalmente interrati con la lavorazione principale. La paglia dei cereali viene frequentemente raccolta e imballata e destinata a lettiera  Nella normale pratica agronomica è molto diffusa la semplificazione delle rotazione sia per la specializzazione produttiva che per esigenze commerciali | La semina su sodo permette di evitare le lavorazioni convenzionali del terremo e contribuisce:  - alla conservazione dello stock di carbonio organico del suolo;  - alla conservazione della fertilità del terreno;  - alla riduzione del calpestamento del suolo ;  - alla riduzione dei fenomeni erosivi attraverso la protezione diretta dagli agenti atmosferici, in particolare nelle aree acclivi  - alla riduzione emissione di CO2 e altri gas climalteranti;  - alla riduzione dei tempi di preparazione e semina nonché dei consumi di combustibile;  - alla riduzione dell'inquinamento delle acque di falda (immobilizzazione dei nitrati)  - all’aumento del contenuto di sostanza organica;  - alla riduzione della compattazione del terreno dall’azione battente delle piogge,  La rotazione costituisce uno dei principali fattori alla base della riuscita della tecnica dell’agricoltura conservativa, riducendo i rischi connessi alla successione monocolturale (stanchezza del terreno) | Verifica amministrativa della colture soggette ad impegno attraverso il riscontro nel sistema informativo.  Verifica diretta in campo della semina su sodo delle colture e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato  Verifica della disponibilità in azienda di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle lavorazioni specifiche previste dall’impegno e/o disponibilità di idonea documentazione rilasciata dal prestatore di servizi.  Verifica diretta in campo della presenza dei residui colturali e delle condizioni superficiali del suolo  Verifica della avvenuta registrazione su schede di campo delle operazioni colturali | Costi riferibili alla semina su sodo: costi noleggio, quote ammortamento macchine seminatrici specifiche;  Mancati redditi derivanti dalla minore produttività connessa alla tecnica utilizzata (semina su sodo e eliminazione lavorazioni) |
| Operazione 10.1.4 | | | | | | |
| Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all’elenco successivo per un quinquennio | | | | | | |
| Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione. Per le operazioni di riproduzione e propagazione da realizzare in azienda, si deve utilizzare solo materiale corrispondente alle varietà di cui all’elenco inserito nel paragrafo “Informazioni specifiche” della presente operazione. Per le colture annuali l’impegno è di mantenere per non meno di 5 anni le superfici indicate nella domanda di aiuto, anche se su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno. Per le colture perenni dovrà essere mantenuto per 5 anni l’impianto indicato nella domanda di aiuto sulle medesime superfici.  Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle” Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” (DM MiPAAF 6 luglio 2012). | Non pertinente | DM MiPAAF 6 luglio 2012 - Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle” Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”.  LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”. | Non pertinente | La coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione consente di ridurre l’utilizzo di mezzi tecnici (fitofarmaci e fertilizzanti) in risposta ad una maggiore rusticità delle stesse e conseguente riduzione dell’impatto ambientale. La variabilità genetica consente, inoltre, di far fronte ai cambiamenti climatici e condizioni di coltivazione critiche.  Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica. | Verifica catastale delle superfici oggetto di aiuto  Verifica delle varietà coltivate con controllo in loco | Il premio è stato calcolato come differenza tra il margine lordo della varietà, per coltura, “prevalente” e il margine lordo della varietà locale, per coltura oggetto di tutela. |
| Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale) | | | | | | |
| Conferire alla Regione a titolo gratuito materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio di estinzione per la quale è stata fatta domanda di aiuto. |  |  |  | La fornitura di materiale vegetale per la propagazione ha lo scopo di conservare ex-situ le varietà oggetto di tutela. |  | Non implica alcun costo |
| Operazione 10.1.5 | | | | | | |
| Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione. | | | | | | |
| Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda nei 45 anni almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto.  Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell’arco del quinquennio. Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto. Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.  Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda. | CGO 8 – Identificazione e registrazione ovini e caprini  CGO 13 - norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti | D.M. 6 luglio 2012 “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”.  LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”. | Le razze oggetto di impegno sono a rischi di abbandono in quanto meno produttive rispetto ad altre razze | L’allevamento di animali in pericolo di estinzione permette di migliorare la capacità di adattamento agli ecosistemi ambientali critici e di contenere l’erosione genetica. | Iscrizione:  Registro Anagrafico e  Libro Genealogico | Il premio è calcolato come differenza tra i margini lordi derivanti da allevamento di razze standard con razze locali, confrontando costi e produzioni. |

Operazione 10.1.6



Misura 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.1** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. CE n. 834/2007)**   Divieto di utilizzo OGM  Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.  Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.  E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009. | Non pertinente | D.lgs.. 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali | Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non viene utilizzato nemmeno materiale certificato.  Non pertinente per attività minime. | Viene immesso nell'ambiente materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati  Riduzione rischio fitosanitario  Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali. | I controlli vengono eseguiti dagli Organismi di Controllo (OdC) che verificano la documentazione.  Visita ispettiva in loco. | Impegno remunerato  Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.  Sovracompensazione con la pratica del greening: non pertinente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.2** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. CE n. 834/2007)**   Obbligo di rispetto del vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:  In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;  In deroga a quanto sopra riportato i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;  Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno del quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;  Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;  Le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrotta e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio, in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. | Non pertinente | Non pertinente | Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.  Non pertinente per le attività minime. | L’impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici | I controlli vengono eseguiti dagli OdC | Impegno non remunerato  L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio  Sovrapposizione con la pratica del “greening”: non si evidenziano rischi di doppio finanziamento con le pratiche del greening perché l’mpegno non viene remunerato |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.3** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Fertilizzazione (art. 12 del Reg. CE n. 834/2007)**   E’ consentito l'utilizzo di preparati biodinamici. Sono ammessi solo concimi e ammendanti autorizzati all’uso nella produzione biologica. Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati  Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata Tale limite si applica esclusivamente all’impiego di letame, letamo essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostalo ed effluenti di allevamento liquidi | SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno  TEMA: Acque  CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole  Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d’Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nette Zone Vulnerabili da Nitrati.  A. obbhghi amministrativi.  B obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;  D divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.  Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) di Arborea DGR 14/17 del 04.04.2006);  \* Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati In ambito condizionalità come segue:  a. Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.  Nelle zone ordinane vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno'. | Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli della D.G.R. n 21/34 del 5 giugno 2013 e S.M.I. che riguardano:  Obblighi amministrativi,; Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e delle acque reflue;  Obbligo del rispetto del quantitativo massimo di azoto previsto dall'art 11 dell'articolato - allegato A alla D.G.R n. 21/34 del 5 giugno 2013;  Obblighi su utilizzazione di letami, liquami e acque reflue previsti dagli art k 3, 4, 5, 14 dell'articolato - allegato A alla D.G.R. n. 21/34 del 5 giugno 2013. | La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte da esperienza aziendale. Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi.  Non pertinente per le attività minime. | La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.  Il metodo biologico consente solo utilizzo di fertilizzanti dalla normativa comunitaria.  II divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi da notevoli vantaggi:  ambientali in particolare riguardo tutela risorsa acqua in termini qualitativi. | I controlli sono effettuati dall’OdC  Verifica del registro di  magazzino per il calcolo e lo scarico dei fertilizzanti.  Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite  Controllo del magazzino per le scorte rimanenti | Impegno remunerato  Costi aggiuntivi: il mantenimento della fertilità del suolo e più onerosa rispetto al metodo convenzionate. II prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionati.  Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, che comporta un calo delle rese.  Sovrapposizione con la pratica del “greening”: Non pertinente. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.4** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Lotta contro parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. CE n.834/2007 e art. 5 Reg. CE 889/2008)**   Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassita, le malattie e le erbe infestanti.  Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Reg. CE 889/2008. | SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante  TEMA: Prodotti fitosanitari  CGO 10 Regolamento (CE) n 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:  *“Include gli obblighi, per tutte te aziende di:*   * *effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);* * *di rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;* * *di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).*   TEMA: Sicurezza alimentare  CGO 4 Reg. (CE) n 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. | Decreto legislativo 14 agosto 2012, n 150 *“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi'”.* Gli utilizzatori professionali di prodotta fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporlo cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale. | La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale - non aziendali - rese disponibili attraverso 1 bollettini fltosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.) L'applicazione dei prodottj fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.  Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti e senza restrizione sul tipo di prodotti fitosanitari.  Non pertinente per le attività minime. | Il mancato utilizzo di prodotti chimici di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. | I controlli sono effettuali dall'OdC.  Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti.  Verifica delle fatture di acquisto dei prodotta e relativo bilancio entrate/uscite.  Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.  Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non permessi. | Impegno remunerato  Costi aggiuntivi:- la lotta contro i parassita, le malattie e le piante infestanti con il metodo biologico è più onerosa rispetto al metodo convenzionale.  Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fitofarmaci chimici di sintesi, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta un calo delle rese.  Sovrapposizione con la pratica del “greening”:. non pertinente. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.5** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Tenuta del registro delle produzioni vegetali (art. 72 Reg. CE 889/2008)**   Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:   1. impiego di materie prime; 2. operazioni colturali; 3. impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati: 4. impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; 5. acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; 6. raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.   Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell’autorità o dell’organismo di controllo presso la sede dell'azienda. | SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante  TEMA: Sicurezza alimentare  CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.  TEMA: Prodotti fitosanitari  CGO 10 Regolamento (CE) n1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato del prodotti fitosanitari:  *"Include gli obblighi, per tutte le aziende di:*   * *effettuare la registrazione degli interventi fìtosanitari (quaderno di campagna);* * *di rispettare te prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegalo;* * *di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI I dei allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).* | Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulneratali ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.  Al riguardo, sussiste, inoltre. l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.  Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agrindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 Kg di azoto anno in zona ordinaria. | Nella pratica normale agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.  Non pertinente per le attività minime. | L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti. | I controlli sono effettuati dall'OdC.  Controllo visivo in loco.  Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede.  Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture. | Impegno remunerato  Costi aggiuntivi: derivanti dalle registrazioni, sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione.  Sovrapposizione.con la pratica del “greening”: non pertinente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.6** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 Reg. CE 834/2007)**   Obbligo della presentazione delle notifiche di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico nazionale (SIB) e/o nel Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia, entro 10 giorni dell'avvenuto inizio o variazione. | Non pertinente | Non pertinente | Non pertinente per le normali pratiche agricole.  Per le attività minime: Art 6 Decreto legislativo 220/95, Decreto Ministeriale n. 2049/2012. | L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC.  La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda. | Verifica da parte dell’OdC.  Controllo in loco.  Controllo su SIB e/o Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia | Impegno remunerato  Costi aggiuntividerivanti dalla presentazione del programmi annuali sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione.  Sovrapposizione con la pratica “greening": non pertinente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 11.7** |  |  |  |  |  |  |
| **DESCRIZIONE IMPEGNI** | **CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE** | **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**  **ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI** | **NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME** | **SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO** | **METODI DI VERIFICA** | **COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI** |
| 1. **Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica – Programma annuali (art. 28 Reg. CE 834/2007)**   Obbligo di presentazione delle informazioni previste sulle produzioni biologiche per l’anno di riferimento nel Sistema Informativo Biologico (SIB) e/o nel Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione.  . | Non pertinente | Non pertinente | Non pertinente per le normali pratiche agricole.  Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Regolamento (CE) n 834/2007. | L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC. | Verifica da parte dell’OdC.  Controllo in loco.  Controllo su SIB e/o Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia | Impegno remunerato  Costi aggiuntividerivanti dalla presentazione del programmi annuali sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione.  Sovrapposizione con la pratica “greening": non pertinente |